



# COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI

## Provincia di Lecce

### COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 del 20-02-2024

Oggetto	IMU 2024: Conferma aliquote e detrazioni
---------	--

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **febbraio** alle ore **18:10**, nella Sala delle adunanze Consiliari, convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano:

CASALUCI ROBERTO	P	MANGIA MAURIZIO	P
ZACHEO PIERPAOLO	P	GRECO ANNA CARMEN	P
PATICCHIO PAOLO	P	CASALUCI VINCENZO	A
PENSA VALERIA	P	SBOCCHI ARIANNA	A
AMATO AURORA	A	PATISSO MICHELE	A
MACRI' DELIA	P	Zaminga Sergio	A
AVENTAGGIATO ILARIA	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, il Sig. MANGIA MAURIZIO assume la presidenza, con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Eleonora De Donno dichiarando aperta la seduta.

<b>Pareri ex art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000</b>	
Regolarità tecnica	
PARERE: <b>Favorevole</b> Data: 23-01-2024	Il Responsabile del servizio <b>Iannone Giuseppe</b>
PARERE: <b>Favorevole</b> Data: 23-01-2024	Il Responsabile di Ragioneria <b>Iannone Giuseppe</b>
Regolarità Contabile	

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento all'odg.

Relaziona la Consigliera Delia Macrì la quale illustra il contenuto della proposta di deliberazione.  
Nessuna osservazione.

A questo punto,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*”
- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 751, che “... *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;
- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento*”;

*è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;*

- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, “... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “*Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130*”;

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che “... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie

*attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”.*

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale “...*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione ...”;*
- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;*

Considerati,

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n.08 del 30/06/2020 con la quale sono state approvate per l'anno 2020, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 Tuel;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Favorevoli: n.8 Consiglieri presenti e votanti; astenuti:/; contrari:/;

## **DELIBERA**

1. le premesse e la narrativa si intendono-qui-per brevità richiamate e trascritte per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto con cui si approvano;
2. di **confermare**, per l'anno 2024, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni ai fini IMU:

### **Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9**

**0.4%**

**Fabbricati rurali ad uso strumentale**

**0.1%**

**Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D**

**1.06%**

**Terreni agricoli**

**Esenti**

**Aree fabbricabili**

**1.06%**

**Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)**

**1.06%**

**Una unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai residenti all'estero iscritti A.I.R.E. del Comune di Castrignano de' Greci**

**0.76%**

3. di **stabilire**, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

**4. di provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Successivamente,

il Consiglio Comunale

con votazione espressa nelle forme di legge come segue: Favorevoli: n.8 Consiglieri presenti e votanti; astenuti:/; contrari:/;

## **DELIBERA**

**di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE  
F.to MANGIA MAURIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott.ssa Eleonora De Donno

---

Si certifica, che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 22-02-2024 per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall' art.124, comma 1. D.Lgs 267/2000.

Castrignano de' Greci 22-02-2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott.ssa Eleonora De Donno

---

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Castrignano de' Greci 22-02-2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Eleonora De Donno

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 22-02-2024 al 08-03-2024 come prescritto dall' art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, senza reclami;

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03-03-2024:

Perché dichiarata immediatamente esegibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)  
 Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs 267/2000)

Castrignano de' Greci 22-02-2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott.ssa Eleonora De Donno